

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5696 del 25/10/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 MAGAZZINO ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA DELLA RESISTENZA, N.78. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.1589 DEL 23/05/2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5919 del 24/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 MAGAZZINO ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA DELLA RESISTENZA, N.78. **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.1589 DEL 23/05/2014.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1589 del 23/05/2014 a favore della Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola per il magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

VISTA l'istanza inoltrata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/09/2017 e acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna in data 20/09/2017 con PGRA 2017/12712 – pratica SinaDoc n. 26880/2017 - dalla Ditta **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e magazzino ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.1589/2014, limitatamente al riassetto delle emissioni in atmosfera. In particolare vengono sostituite le linee di lavorazione della frutta (calibratura e confezionamento) e relativo impianto di aspirazione. Tale intervento comporta la installazione di un nuovo impianto di aspirazione, in sostituzione dell'esistente, che sarà costituito da due punti (E2a, E2b). Le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato. Verrà inoltre installato un piccolo essiccatore all'interno del laboratorio analisi. Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **26880/2017**, emerge che:

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/09/2017 apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.1589/2014, a seguito di modifiche all'assetto emissivo;
- La modifica non sostanziale prevede la sostituzione del sistema di aspirazione e abbattimento posto sulle linee di calibrazione e confezionamento, che vengono smantellate e sostituite, con conseguente installazione di un nuovo e adeguato sistema di aspirazione. Il nuovo impianto sarà costituito da due aspirazioni (E2a, E2b) afferenti rispettivamente all'aspirazione particolato leggero e trasporto e smaltimento pelo della linea calibrazione e confezionamento. Viene inoltre installato un piccolo essiccatore della frutta a servizio del laboratorio.

RITENUTO di procedere all'aggiornamento dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.1589/2014, provvedendo ad aggiornare l'atto con l'inserimento delle modifiche non sostanziali richieste dalla Ditta;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di magazzino ortofrutticolo svolta in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78.

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'ATTO**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con provvedimento n.1589 del 23/05/2014 della Provincia di Ravenna, alla Ditta **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e magazzino ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA **sostituisce** la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con il provvedimento n.1589/2014 sopracitato;
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali – **invariato**;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – **Modificato** - ;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

In merito alla valutazione di impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la*

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .**Condizioni:**

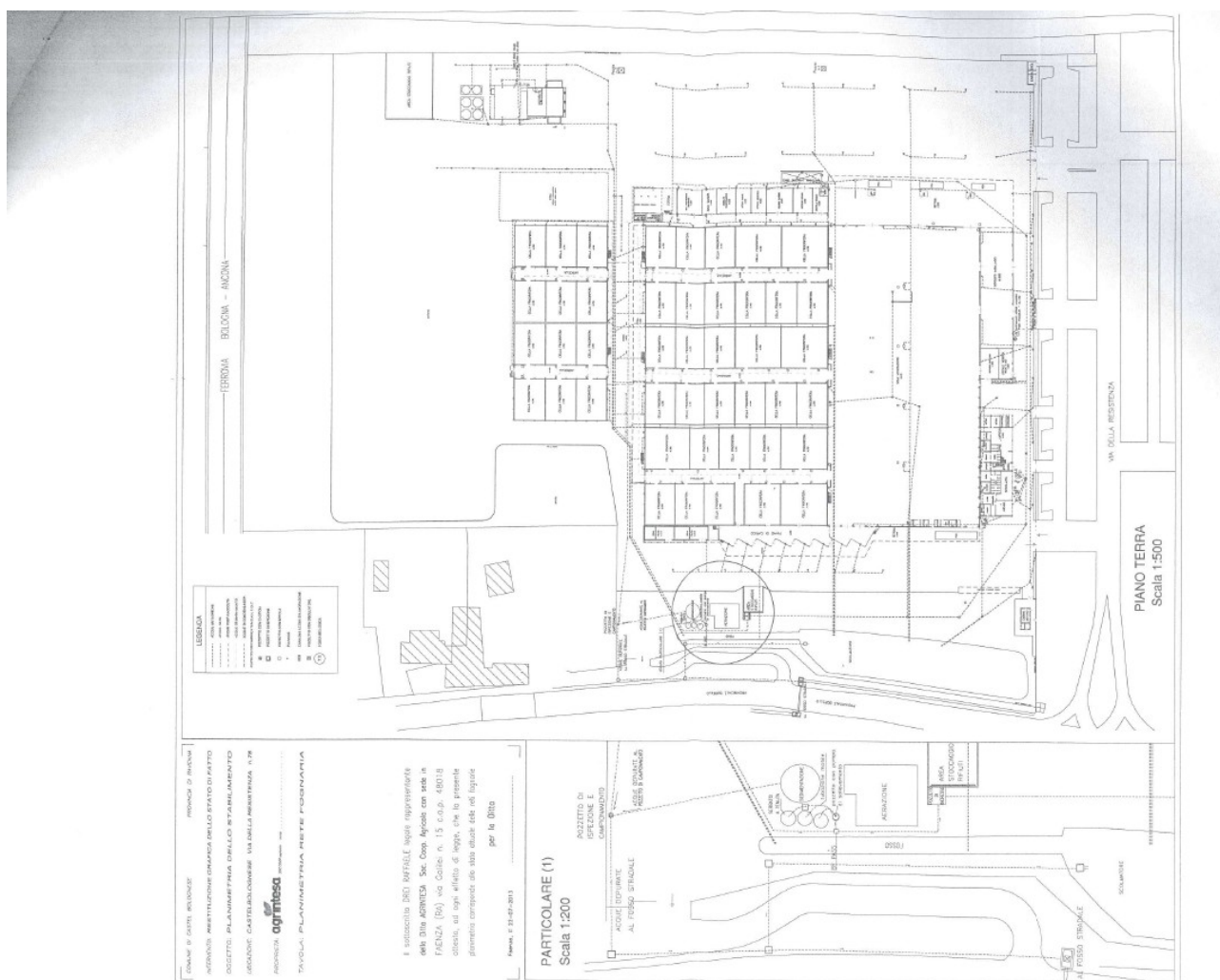
1. le acque da scaricare sono acque reflue industriali costituite dall'unione di:
 - acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento di celle frigorifere, dal lavaggio di macchinari e di aree interne ed esterne dove avviene la lavorazione della frutta, il travaso dei vini, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e della frutta di scarto;
 - acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento;
2. le suddette acque subiscono un trattamento in un impianto di depurazione biologica a fanghi attivi dotato di vasche di sedimentazione e di aereazione, e previo passaggio dal pozzetto di ispezione, posto subito a valle dell'impianto vengono scaricate nel fosso stradale di via Borello, che si immette nel Rio sanguinario, bacino idrografico del Canale Destra Reno;
3. la Ditta dichiara che l'insediamento, in base alle attività svolte nelle superfici scoperte, non ricade nel campo di applicazione della DGR n.286/05 e DGR n. 1860/06;

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

- lo scarico è relativo ad acque reflue industriali provenienti dall'attività di magazzino ortofrutticolo e cantina aziendale;
- lo scarico delle acque reflue industriali deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06;
- con cadenza **almeno annuale**, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli, per i seguenti parametri significativi: Solidi Sospesi Totali, COD, BOD, Tensioattivi totali, pH, Ammoniacale, Nitriti, Nitrati;
- il pozzetto di prelievo ai fini del controllo deve essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico;
- va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dal Dlgs n.152/06 – Parte Quarta. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite e all'avvenuto smaltimento dei fanghi va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate;
- il punto di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nell'allegato al presente provvedimento, stralcio della planimetria della rete fognaria completa - del 22/07/2013;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente.

2



EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA
(ex art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola, con sede operativa in Comune di Castelbolognese, svolge attività di lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al nuovo impianto di aspirazione (in sostituzione di quello esistente) che convoglia le emissioni dall'impianto di calibratura e confezionamento (E2a, E2b). I sistemi di abbattimento installati risultano idonei per l'abbattimento del materiale particellare. L'altra nuova emissione deriva dall'essiccatore per la frutta a servizio del laboratorio (E41).
- Le restanti emissioni sono costituite da emissioni diffuse provenienti dalla cella di maturazione, estrattori per ricambi d'aria, condizionatori e da impianti termici per uso civile e industriale.
- Per le emissioni di tipo diffuso e i punti di emissione provenienti dagli impianti termici, sia civili che industriali, di seguito elencati, non si indicano limiti specifici, trattandosi di sfiati, ricambi d'aria e sfiati di emergenza. Per gli impianti termici, alimentati a metano, vengono fissate prescrizioni, come indicato al punto 4) dell'Allegato B) alla presente AUA.

Emissioni diffuse:

Emissione E1 - cella di maturazione;

Emissioni da E3 a E19 – estrattori di emergenza ammoniaci;

Emissioni E20, E21 - estrattori aria locale caricabatterie;

Emissione E22 – ricambio aria officina;

Emissioni E23, E24 – estrattori aria cabina elettrica;

Emissioni E25, E26 – estrattori aria locale compressori;

Emissione E27 – valvole di sicurezza in vasca abbattimento acqua per ammoniaci;

Emissione E28 – sfiato degasatore acqua pozzi per metano;

Emissione E29 – condensatori evaporativi frigo ammoniaci

Emissione E30 – condizionatore uffici;

Emissione E31 – condizionatore sala analisi;

Emissione E33 – condizionatore sala quadri;

Emissione E34 – condizionatore negozio/cantina;

Emissioni da E35 a E39 – condizionatori box;

Emissione E40 – condizionatore appartamento;

Emissione E41 – essiccatore laboratorio – Nuovo -

Emissioni CT1, CT2 – impianti termici civili a metano da 26 kW ognuno;

Emissione CT3 – boiler servizi a metano da 5,8 kW;

Emissioni CT4, CT5 – impianti termici ad uso industriale, a metano da 873,8 kW ognuno;

Emissione CT6 – impianto termico civile a metano da 133,7 kW;

Emissione CT7 – impianto termico per cabina a metano da 19,9 kW.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E2a - IMPIANTO CALIBRATURA E CONFEZIONAMENTO - F.M. - Nuovo -**

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2b - IMPIANTO CALIBRATURA E CONFEZIONAMENTO – Ciclonfiltro - Nuovo

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni.

1. Per i 2 punti di emissione indicati con E2a, E2b, la Ditta è tenuta ad espletare le procedure previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo di 10 dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime, e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC ARPAE di Ravenna.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19	Determinazione delle emissioni di metalli

UNICHIM 723	
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati

NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare, quale termine ultimo per la messa a regime delle due nuove emissioni, **il 31/01/2018**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data effettiva della messa a regime degli impianti e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 1).
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E2a, E2b**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
 - **Le manutenzioni da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazioni può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.